



FNOMCeO

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 38

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marcello Fontana

Resp. Istrut.: -

OGGETTO:

➤ D.Lgs. 39/14 – Lotta contro
l'abuso e lo sfruttamento
sessuale dei minori e la
pornografia minorile.

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2014 è stato pubblicato il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 recante "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI"

Tale direttiva è tesa a rafforzare la tutela del minore contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale nonché a contrastare la pornografia minorile.

L'art. 2 del D.Lgs. 39/14 apporta modifiche al D.P.R. 313/02 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti", inserendovi l'art. 25-bis.

L'art. 25-bis del D.P.R. 313/02 introdotto dall'art. 2, del D., Lgs. 39/14 concernente "**Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro**" prevede che "**il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.**

2. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione

amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00".

Si rileva che tale disposizione ha carattere di generalità ed è applicabile anche ai titolari di studio medico e odontoiatrico che abbiano al loro interno lavoratori che svolgano attività professionali.

Di fatto la predetta disposizione è volta esclusivamente a responsabilizzare il datore di lavoro e pone un obbligo, sanzionato a carico dello stesso, di procurarsi il certificato penale del casellario giudiziale di colui che intenda impiegare per attività professionali che comportino contatti diretti e regolari con minori.

In conclusione non si può non sottolineare che la norma di cui all'art. 2 del D.Lgs. 39/14 sopraccitata presenti alcuni elementi di criticità, quali il divieto per i datori di lavoro di acquisire simili informazioni sui dipendenti per violazione della privacy e la mancanza allo stato attuale di un modello di certificazione predisposto ad hoc che indichi solo i reati specifici legati alla pedofilia.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE



Amedeo Bianco
Amedeo Bianco